

Contributo integrativo
OK TRZV1



ORIGINALE

228127/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Opposizione
ad
esecuzione -
tardività
del ricorso
- Artt. 96 e
385 co. 3
cpc

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MAURIZIO MASSERA - Presidente -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - R.G.N. 7718/2010
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - Cron. 22812
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere - Rep. e.l.
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - Ud. 17/09/2013

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7718-2010 proposto da:

MEC DI MARCO MEI & C. S.A.S. 01897070544, in persona del legale rappresentante MARCO PEI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSUGANA 3, presso lo studio dell'avvocato SORDILLO MAURILIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SPACCHETTI PAOLO giusta delega in atti;

2013

1653

- **ricorrente** -

contro

STROPPA ROBERTA STRRRT69B47D653C, elettivamente domiciliata in ROMA, V.CAVERNI RAFFAELE 6, presso lo

studio dell'avvocato SANTINI ANNAMARIA, rappresentata
e difesa dall'avvocato CANCELLIERI DOMENICO giusta
delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 18/2009 della CORTE D'APPELLO
di PERUGIA, depositata il 20/01/2009 R.G.N. 124/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;

udito l'Avvocato ANNAMARIA SANTINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l'inammissibilita' in subordine per il rigetto del
ricorso.

Svolgimento del processo

1. La corte di appello di Perugia, con sentenza n. 18 del 20.1.09, rigettò il gravame interposto dalla MEC di Marco Mei & C. snc avverso la reiezione della sua opposizione "di terzo" all'esecuzione intrapresa ai suoi danni da Roberta Stroppa, in forza di condanna da costei conseguita nei confronti della "ditta Eurospin di Marco Mei" per differenze retributive non corrisposte. In particolare e per quel che qui interessa, il tribunale della sezione distaccata di Foligno di quel capoluogo aveva affermato la solidale responsabilità della società opponente con la persona fisica destinataria della condanna; e la corte di appello rilevò il passaggio in giudicato di tale conclusione per mancata specifica impugnativa sul punto e, comunque, ne ritenne la fondatezza, qualificando prestato il lavoro appunto alle dipendenze dell'opponente ed ascrivibile ad un errore di denominazione l'indicazione, negli atti del giudizio di lavoro, della controparte come impresa individuale anziché in forma societaria. Rigettato l'appello, la corte umbra condannò l'appellante non solo alle spese di lite, ma pure ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.

Per la cassazione di tale sentenza di secondo grado ricorre ora, con atto notificato il 5-8 marzo 2010 ed affidandosi a tre motivi, la MEC di Marco Mei & C sas; resiste con controricorso l'intimata.

Motivi della decisione

2. La ricorrente sviluppa tre motivi:



- un primo (di "nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 CpC, con riferimento all'art. 156 CpC, per violazione dell'art. 112 CpC"), che conclude coi seguenti testuali quesiti: *Incorre nel vizio di extrapetizione, con ciò violando l'art. 112 CpC, il Giudice che pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle Parti ovvero su questioni non dedotte? La sentenza che abbia a pronunciare su una questione mai sottoposta dalle Parti all'esame del Giudice deve essere interamente annullata per violazione dell'art. 112 CpC?*;

- un secondo (di "violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 CpC dell'art. 346 CpC con riferimento all'art. 342 CpC e 2909 c.c."), che conclude col seguente testuale quesito: *Dica il Giudice se impugnata una sentenza, la mancata impugnazione di un determinato capo si verifica soltanto con riferimento a quelli completamente autonomi ed in particolare se la contestazione dell'esistenza di un soggetto giuridico ritenuto coobbligato con l'impugnante implichi la contestazione del rapporto di solidarietà ritenuto esistente tra i due soggetti predetti;*

- un terzo (di "violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 dell'art. 164 CpC e per l'effetto dell'art. 619 CpC"), che conclude col seguente quesito: *Dica il Giudice se la citazione indirizzata ad un soggetto giuridico inesistente possa ritenersi valida od è affetta da nullità insanabile e se la sentenza che discende dal procedimento instaurato nei confronti di una ditta individuale inesistente ove è indicato il nominativo del titolare è*

opponibile alla società di persone della quale la medesima persona fisica è socia.

La controricorrente, dal canto suo, eccepisce la carenza di legittimazione ad impugnare in capo alla sas MEC di Marco Mei & C., anziché alla snc MEC di Marco Mei & C, ma pure l'improcedibilità del ricorso, per deposito (indicato nel giorno 1.4.10) oltre i venti giorni dalla notifica (avutasi il 5.3.10); nel merito, contesta analiticamente i motivi di ricorso, pure rimarcando come l'esecuzione si sia rivolta nei confronti dell'effettivo debitore e che comunque, sottratti irreversibilmente i beni pignorati, è venuta a cessare anche la materia del contendere. E conclude per il rigetto del ricorso e la condanna di controparte anche per lite temeraria.

3. In via assolutamente preliminare, va di ufficio - e senza necessità di provocare previamente sul punto il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di mero rito (tanto essendo escluso per le questioni di puro diritto - Cass. Sez. Un. 30 settembre 2009, n. 20935; Cass. 12 aprile 2013, n. 8936 - o per le quali non si prospetta un danno all'attività assertiva ed istruttoria della parte - Cass. 23 aprile 2010, n. 9702 - ed anche in Cassazione: Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591) - rilevato che il ricorso è tardivo: esso è stato notificato il 5.3.10, a fronte del deposito della gravata sentenza in data 20.1.09; e, quindi, oltre il termine ordinario di un anno, applicabile *ratione temporis*, il quale non è soggetto ad alcuna sospensione feriale dei termini.

Infatti (tra le moltissime e solo tra le più recenti: Cass., ord. 6 aprile 2012, n. 5603; Cass. 11 dicembre 2012, n. 22646; Cass., ord. 27 maggio 2013, n. 13077; Cass. 30 agosto 2013, n. 19970), l'esclusione dalla sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 per le opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo (tra le molte: Cass. 30 gennaio 1978, n. 431; Cass. 16 settembre 1980, n. 5273; Cass. 26 ottobre 1981, n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass., ord. 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20594; tra le più recenti, v.: Cass., ord. 9998/10; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011, n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 6 aprile 2011, n. 7854 e n. 7862), si applica pure al termine per proporre ricorso per cassazione.

Al riguardo, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione) e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza

consolidata; in materia di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo, v. tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004, n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006, n. 818; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21292; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 marzo 2000, n. 2450; Cass. 26 luglio 1996, n. 6753; Cass. 8 aprile 1998, n. 3629; Cass. 3 gennaio 2001, n. 44).

4. Pertanto, a prescindere sia dall'eccezione di improcedibilità per intempestività del deposito del ricorso (il riscontro della quale pare logicamente successivo al rilievo del rispetto del termine di proposizione del ricorso stesso) che da ogni valutazione della conformità o meno dei quesiti alla rigorosa giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per la comunanza della posizione processuale.

5. Resta da esaminare la domanda, formulata dalla Stroppa in controricorso, di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.

Una tale domanda può essere proposta anche in Cassazione col controricorso (Cass. 27 novembre 2007, n. 24645; Cass., ord. 11 ottobre 2011, n. 20914, che specifica come tale atto sia l'ultimo utile nel quale la domanda può essere dispiegata; Cass. 27 febbraio 2013, n. 4925, che richiede pure l'analitica indicazione delle ragioni caratterizzanti la dedotta temerarietà per ciascuno dei motivi).

Essa, peraltro, pur essendo ammissibile, non è fondata.

Infatti, la facoltà, concessa dall'art. 96 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. 4 novembre 2005, n. 21393).

Ma, nella specie, **vista la già intervenuta condanna in forza della richiamata norma in sede di definizione dell'appello, la proposizione di ulteriore domanda ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. in sede di legittimità avrebbe dovuto riferirsi specificamente ai danni patiti per tale grado di giudizio, da allegarsi con sufficiente analiticità ed autonomia rispetto a quelli già ristorati con la precedente condanna:** cosa alla quale, al di là della semplice deduzione della colpa di controparte nel proporre l'ulteriore contestazione, non si induce - e tanto meno in modo idoneo - l'intimata nel controricorso.

6. E tuttavia la domanda ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. (non essendo applicabile *ratione temporis* il terzo comma, introdotto a far tempo dal 4.7.09

per i giudizi iniziati in primo grado dopo tale data), può però convertirsi, nonostante il suo rigetto per difetto di allegazione e prova del danno, in domanda di applicazione del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., nel testo applicabile *ratione temporis*; ovvero - a tutto concedere - quella stessa domanda può risolversi in una sollecitazione a questa Corte quanto all'esercizio del potere officioso di pronunciare ai sensi di tale norma.

Quest'ultima risulta dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: benché della norma sia intervenuta, ai sensi del comma 20 dell'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'abrogazione, quest'ultima ha effetto solo con riferimento ai giudizi iniziati in primo grado dopo l'entrata in vigore della richiamata legge n. 69, ai sensi del comma primo del suo art. 58, vale a dire dopo il 4.7.09. Così, il testo applicabile alla fattispecie resta quello previsto dall'art. 13 del detto d.lgs. n. 40 del 2006: in forza del quale, "quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave".

La natura dell'istituto ha suscitato ampio dibattito tra gli interpreti. Da un lato, esso è stato prospettato come una mera agevolazione della parte, mercé il sollevamento dall'onere di provare rigorosamente *an* e *quantum* del danno, nel conseguimento della condanna di controparte per

l'ordinaria responsabilità aggravata: tanto che la norma in oggetto non sarebbe altro che un'applicazione del medesimo istituto od una sua specificazione per il giudizio di legittimità. Dall'altro lato, si è sostenuta la natura sanzionatoria della condanna in esame, quale "pena pecuniaria", o di penalità "simile al *contempt of the Court*" tipico degli ordinamenti di *common law* (sebbene la somma sia poi versata alla controparte e non all'ufficio).

Elemento dirimente deve ritenersi la previsione della possibilità di una pronuncia di ufficio: essa estrapola l'istituto dal tradizionale contesto della responsabilità aggravata e dell'istanza di parte, per configurare evidentemente una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo perpetrato da una delle due parti, sia pure optando per una sorta di privatizzazione del risultato, rendendo del relativo esborso beneficiaria, quale danneggiato immediato, la controparte. Altro senso non potrebbe avere un'iniziativa ufficiosa volta a fare conseguire un beneficio (un vero e proprio incremento patrimoniale) ad una parte che non lo abbia chiesto, se non appunto quello di sanzionare una condotta di quella parte cui viene inflitta una condanna non richiesta da alcuno.

Deve allora comunque escludersi - in plausibile contrappeso della *taxatio* legislativa del massimo della liquidazione equitativa - la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ., secondo il testo di tale norma applicabile *ratione temporis*: l'abuso del processo ha cagionato in sé e

per sé solo comunque un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è questo in quanto tale, siccome ricollegato normalmente all'abuso stesso, a dar luogo ad una condanna in favore della controparte.

Resta aperta - e non rilevante, per quanto detto, attesa la mancata allegazione e prova di danni specifici - l'ulteriore questione del cumulo della condanna con quella ai sensi del primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., ove chi la invocasse riuscisse ad allegare ed a provare danni di ben maggiore consistenza ulteriori rispetto a quello normalmente insito nell'aver patito l'abuso del processo.

Ai fini l'applicazione della sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. proc. civ., non è quindi richiesta l'allegazione e la prova di uno specifico danno ad opera di quella parte che subisce la condotta processuale altrui.

Quanto alle caratteristiche della condotta processuale idonea a fondare la sanzione suddetta, è stata ritenuta indispensabile - ma al contempo sufficiente - la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione: una tale condotta va quindi qualificata illecita, poiché tale attività si risolve in un abuso del processo, ovvero sia in un suo utilizzo al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua

funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice; sia pure non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010, n. 654).

È evidente, in tali casi, una vera e propria distorsione dell'uso dello strumento processuale, la prevedibilità del cui esito negativo in rito o in merito rende evidente la destinazione concreta di quello a fini dilatori: fini idonei così a causare un pregiudizio alla controparte che ha ragione, consistente nel ritardo della definizione della controversia nei dovuti termini a quella favorevoli, cioè nell'indebita procrastinazione del giudicato favorevole.

La colpa nella condotta processuale necessaria all'irrogazione della sanzione in esame si è ravvisata, ad esempio: nell'aver proposto il ricorso per cassazione a mezzo di un difensore privo di procura speciale (richiesta testualmente dall'art. 365 cod. proc. civ.) ed agente in forza di una procura generale, rilasciata anteriormente alla data di emanazione della sentenza impugnata, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è indispensabile la posteriorità della procura (Cass. Sez. Un., 4 febbraio 2009, n. 2636); oppure nell'omissione dei prescritti quesiti di diritto, accompagnata alla mera pedissequa riproposizione delle questioni di merito precedentemente dedotte, senza cogliere le *rationes decidendi* e reiterando censure del tutto generiche ed inidonee a configurare i profili di erroneità della sentenza impugnata (Cass. 27 febbraio 2009, n. 4829).

Ritiene il Collegio che, a non volere considerare anche la tardività del suo deposito (in violazione dell'art. 369, comma primo, cod. proc. civ.), la manifesta violazione del termine di proposizione del ricorso, in relazione ad una giurisprudenza consolidata da decenni in ordine alla non applicabilità della sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive integra un'evidente manifestazione della colpa grave con cui quello è stato proposto; e, non occorrendo anche l'allegazione e la prova del danno, può quindi pronunciarsi la condanna della soccombente ricorrente al pagamento di una somma che si stima equa, in relazione al valore della controversia e ad ogni altra circostanza relativa alla complessiva condotta processuale di quella, in € 4.000,00 (quattromila/00).

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la MEC di Marco Mei & C. s.a.s., in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roberta Stroppa, liquidate in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi; letto l'art. 385, co. 4, cod. proc. civ., condanna la MEC di Marco Mei & C. s.a.s., in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di Roberta Stroppa, dell'ulteriore somma di € 4.000,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 17 settembre 2013

Il Consigliere Estensore

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 OTT. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA